CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA
"PIU'CREDITO AGRICOLTURA"

(la "**Convenzione"**)

TRA

(1) FINLOMBARDA S.P.A.

E

(2) L'INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

Versione 2.0

CONVENZIONE

TRA

(1) FINLOMBARDA S.P.A. con sede in piazza Gae Aulenti, 1 Tore B – 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 01445100157, società finanziaria della Regione Lombardia, iscritta all'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs.n. 385/1993 (TUB), al n. 124, rappresentata dal dott. Giovanni Rallo, in qualità di Direttore Generale (la "**Finlombarda**")

E

(2) l'intermediario che ha sottoscritto la presente Convenzione (di seguito, per brevità, l'"**Intermediario Convenzionato**")

☐ in proprio

☐ per conto delle banche del gruppo indicate in allegato

(Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato di seguito congiuntamente le "**Parti**" o i "**Finanziatori"** e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

a) Finlombarda, in coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura di sostegno all'accesso al credito, ha deliberato l'attuazione dell'iniziativa "**Più Credito Agricoltura**" (di seguito, per brevità, l''**Iniziativa**"), al fine di supportare i fabbisogni delle imprese agricole operanti in Lombardia, mediante la concessione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti ordinari e ipotecari a medio-lungo termine;

b) con determina del Direttore Generale di Finlombarda sono stati approvati gli atti attuativi dell'Iniziativa e si è disposta la pubblicazione, sul sito internet www.finlombarda.it, dell'Avviso finalizzato alla ricerca di Intermediari (come di seguito definiti) che volessero aderire all'Iniziativa;

c) l'Intermediario Convenzionato ha aderito all'Iniziativa sottoscrivendo la presente Convenzione;

d) l'Iniziativa è disciplinata dall'Avviso agli Intermediari, dall'Avviso alle Imprese (come nel seguito definiti) e dalla presente Convenzione, avuto riguardo al rapporto di cofinanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vincolano le Parti.
2. Nella presente Convenzione:
   a) **Avviso alle Imprese**: si intende l'avviso pubblicato da Finlombarda che disciplina l'Iniziativa;
   b) **Avviso Intermediari**: si intende l'avviso mediante il quale Finlombarda rende noti agli intermediari i termini e le modalità per la loro adesione all'Iniziativa;

c) **CCII:** si intende il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14;

d) **Coltivatore Diretto**: si intende l'imprenditore agricolo che dedica personalmente e abitualmente la propria attività alla coltivazione o all'allevamento, risultando iscritto alla gestione previdenziale agricola. Il Coltivatore Diretto rientra nella più ampia definizione di Imprese Agricole;

e) **Convenzione:** si intende il presente accordo tra Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato che disciplina la gestione in cofinanziamento dell'Iniziativa. Lo schema di Convenzione è disponibile sul sito www.finlombarda.it nella pagina dedicata all'Iniziativa;

f) **Contratto di Finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario Convenzionato con il Soggetto Beneficiario avente ad oggetto il Finanziamento;

g) **Domanda:** si intende la domanda di cofinanziamento presentata dal Soggetto Richiedente a Finlombarda a valere sull'Iniziativa;

h) **Finlombarda:** si intende Finlombarda S.p.A. la società finanziaria di Regione Lombardia, con il ruolo di co-finanziatore e gestore dell'Iniziativa;

i) **Finanziamento:** si intende, genericamente, il finanziamento concesso ai Soggetti Beneficiari a valere sull' Iniziativa, sia esso ordinario o ipotecario;

j) **Finanziamento Ordinario:** si intende il Finanziamento destinato al supporto dei fabbisogni finanziari delle Imprese Agricole, quali, a titolo esemplificativo, investimenti in beni durevoli macchinari e circolante per la gestione ordinaria;

k) **Finanziamento Ipotecario:** si intende il Finanziamento destinato al supporto dei fabbisogni finanziari delle Imprese Agricole legati a investimenti strutturali (quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, impianti irrigui, costruzione, ristrutturazione o miglioramento di beni immobili, di terreni agricoli, di strutture rurali permanenti, di fabbricati non residenziali a uso agricolo), assistito da almeno una garanzia ipotecaria;

l) **Firma Telematica**: si intende, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi 4 (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

m) **Fondo di Garanzia:** si intende il Fondo di Garanzia ex articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;

n) **Garanzia diretta ISMEA:** si intende la garanzia, istituita con l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n.102 e gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che copre fino all'80% del finanziamento ammissibile entro un limite massimo di esposizione garantita pari

a 5 (cinque) milioni di euro per singolo beneficiario, calcolato su base cumulata tra le diverse operazioni assistite e cumulabile con altre forme di garanzie reali o personali, purché nel rispetto dei massimali previsti dal Manuale Operativo ISMEA;

o) **Garanzia sussidiaria ISMEA:** si intende la garanzia gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con copertura della perdita rimborsabile che varia secondo la tipologia di operazione: (a) 75% per operazioni di durata superiore a 60 (sessanta) mesi e di importo fino a 1.550.000 (unmilionecinquecentocinquantamila) euro; (b) 55% per operazioni di durata superiore a 18 (diciotto) mesi, ad eccezione di quelle di cui al precedente punto (a), e di importo fino a 1.550.000 (unmilionecinquecentocinquantamila) euro (c) 55% per operazioni di durata non oltre i 18 (diciotto) mesi e di importo fino a 750.000 (settecentocinquantamila) euro;

p) **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):** si intende la qualifica istituita dal d.lgs. 99/2004, corrispondente al soggetto che possiede adeguate competenze e capacità professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ricava dall'attività agricola almeno il 50% del reddito globale da lavoro e vi dedica almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo. Lo IAP rientra nella più ampia definizione di Imprese Agricole;

q) **Imprese Agricole**: si intendono le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse nei termini di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che risultano iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente Sono comprese anche le Società Agricole, gli Imprenditori Agricoli Professionali e i Coltivatori Diretti;

r) **Iniziativa**: si intende l'iniziativa "Più Credito Agricoltura" regolata dall'Avviso alle Imprese;

s) **Intermediari:** si intendono: a) i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.; b) i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., e c) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB;

t) **ISMEA**: si intende l'Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare, ente pubblico economico vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che gestisce garanzie pubbliche dirette e sussidiarie per il credito alle imprese agricole e che subentra al Fondo interbancario di garanzia (FIG) come previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;

u) **Parametro Base:** si intende il tasso di interesse Euro Interbank Offered Rate, ossia il tasso al quale i depositi interbancari a termine sono offerti da una primaria banca ad un'altra primaria banca per l'area euro, rilevato a tre (3) mesi, su base 360 giorni, arrotondato per eccesso a 1/1.000, quale rilevato dall'European Money Markets Institute alle ore 11:00 di due giorni lavorativi antecedenti il 31 dicembre per la rata scadente il 1° aprile immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 31 marzo per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 30 giugno per la rata scadente il 1° ottobre immediatamente successivo e due

giorni lavorativi antecedenti il 30 settembre per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo e pubblicato sui circuiti telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su "Il Sole 24 Ore", ovvero qualsiasi altro tasso che dovesse sostituire l'Euribor in futuro. Qualora l'Euribor preso a riferimento fosse negativo, esso sarà considerato pari a zero. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Euribor, si adotterà il Parametro Base alternativo determinato dall'Intermediario Finanziario Convenzionato in conformità a quanto indicato nel proprio piano di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011, e comunicato al Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

v) **Procedure Concorsuali**: si intende (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal CCII , inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, il concordato preventivo in bianco, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, (ii) qualsivoglia analoga procedura, anche ai sensi della Legge Fallimentare, ove applicabile;

w) **Responsabile della Convenzione** si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione delle fasi operative della Convenzione;

x) **Società Agricola:** si intendono la società di cui all'art. 2 D.lgs. 99/2004 che hanno ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e soddisfano i requisiti del medesimo D.lgs. 99/2004;

y) **Soggetto Beneficiario:** si intende il soggetto beneficiario del Finanziamento;

z) **Soggetto Richiedente**: si intende il soggetto che presenta una Domanda.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Al fine di sostenere l'attuazione dell'Iniziativa, come meglio definita nell'Avviso alle Imprese, per tutta la durata della Convenzione le Parti si impegnano a compartecipare ai Finanziamenti mettendo a disposizione risorse proprie. La presente Convenzione disciplina, pertanto, le modalità di collaborazione ed i reciproci rapporti tra le Parti per la gestione in cofinanziamento dell'Iniziativa. Resta fermo che l'Intermediario Convenzionato si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, il merito creditizio dei Soggetti Richiedenti : pertanto la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta l'assunzione, da parte dell'Intermediario Convenzionato, di alcun obbligo di concessione dei Finanziamenti.

3. CONFERIMENTO DEL MANDATO

Finlombarda nomina e costituisce l'Intermediario Convenzionato, che con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta, quale suo mandatario con rappresentanza nei confronti del Soggetto Beneficiario in relazione al Contratto di Finanziamento ed alla sua gestione. In particolare, Finlombarda conferisce mandato con rappresentanza all'Intermediario Convenzionato affinché, in nome e per conto della stessa , intraprenda ogni atto necessario od opportuno in relazione e ai fini del Contratto di Finanziamento ed eserciti nei confronti del Soggetto Beneficiario i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà specificamente conferiti all'Intermediario Convenzionato in forza del Contratto di Finanziamento, unitamente ai poteri e alle facoltà ragionevolmente conseguenti allo stesso.

Finlombarda si riserva il diritto, in qualsiasi momento per tutta la durata della Convenzione e fino all' integrale rimborso di ogni singolo Finanziamento, di impartire istruzioni all'Intermediario Convenzionato.

4. CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI

1. L'Iniziativa prevede la concessione, in cofinanziamento, di un Finanziamento Ordinario o Ipotecario con le seguenti caratteristiche:

    a) **Quote di partecipazione** al Finanziamento di Finlombarda pari o, nei casi di cui all'art. 5 punto 3 lettera g) i., inferiori a quelle dell'Intermediario Convenzionato;

    b) **importo** compreso tra, minimo, euro 70.000,00 (settantamila/00) e, massimo, euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00);

    c) **erogazione**, effettuata dall'Intermediario Convenzionato anche per la quota di Finlombarda, in una o più soluzioni;

    d) **durata:**

        i. in caso di **Finanziamento Ordinario**, compresa tra minimo 24 (ventiquattro) mesi e massimo 120 (centoventi) mesi;

        ii. in caso di **Finanziamento Ipotecario**, compresa tra minimo 24 (ventiquattro) mesi e massimo 20 (venti) anni.

    In entrambi i casi, nella durata è incluso il periodo di preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile.
    La durata di cui sopra può altresì comprendere un eventuale periodo di preammortamento ordinario:

        i. in caso di **Finanziamento Ordinario**, di massimo 24 (ventiquattro) mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18, 24 mesi);

        ii. in caso di **Finanziamento Ipotecario**, di massimo 36 (trentasei) mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 mesi).

    e) **tasso di interesse** variabile (sia per il periodo di preammortamento e sia per il periodo di ammortamento) pari al Parametro Base più uno spread - applicato sull'importo complessivo del Finanziamento - determinato dall'Intermediario Convenzionato ad esito della sua istruttoria di merito creditizio. Lo spread non potrà superare i 900 bps. Il tasso di interesse applicato al Finanziamento è unico (sia per la quota di partecipazione di Finlombarda sia per la quota di partecipazione dell'Intermediario Convenzionato);

    f) **rimborso** *amortizing* con rata trimestrale posticipata a quota capitale costante (piano italiano), che, a scelta dell'Intermediario Convenzionato, potrà avvenire in una delle due differenti modalità (***selezionare una sola modalità, che sarà mantenuta per tutti i Finanziamenti a valere sull'Iniziativa***):

    ☐ Alle scadenze fisse del 1° gennaio per il periodo di interessi 30 settembre (incluso) – 31 dicembre (escluso), 1° aprile per il periodo di interessi 31 dicembre (incluso) – 31 marzo (escluso), 1° luglio per il periodo di interessi 31 marzo (incluso) – 30 giugno (escluso) e del 1° ottobre per il periodo di interessi 30 giugno (incluso) – 30 settembre (escluso) di ogni anno.

☐ Alle scadenze fisse del 1° gennaio per il periodo di interessi 2 ottobre (incluso) – 2 gennaio (escluso), 1° aprile per il periodo di interessi 2 gennaio (incluso) – 2 aprile (escluso), 1° luglio per il periodo di interessi 2 aprile (incluso) – 2 luglio (escluso) e del 1° ottobre per il periodo di interessi 2 luglio (incluso) – 2 ottobre (escluso) di ogni anno.

g) **Garanzie a copertura dei Finanziamenti** saranno acquisite dall'Intermediario Convenzionato in esecuzione ed in conformità al mandato di cui all'art. 3 della presente Convenzione:

2. Ciascun periodo di interessi sarà calcolato come segue:

   a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino al termine del rispettivo periodo di interessi;

   b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata trimestrale secondo i periodi di interessi sopra definiti

   c) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.

3. Gli interessi saranno calcolati in via posticipata a ciascuna data di pagamento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre), sulla base dei giorni commerciali (360), divisore 360, computando il primo giorno del periodo di interessi ed escludendo l'ultimo giorno dello stesso, con valuta pari all'ultimo giorno di ciascun periodo di interessi. Qualora il giorno previsto per il pagamento degli interessi non coincida con un giorno lavorativo, la valuta di pagamento si intende prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo, senza alcuna variazione del Periodo di Interessi.

4. Il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato utilizzando l'anno commerciale con numeratore e denominatore pari a 360. Nel caso in cui l'Intermediario Convenzionato non riuscisse a rispettare quanto previsto al presente comma in merito all'utilizzo dell'anno commerciale, sarà tenuto a comunicarlo tempestivamente a Finlombarda secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 (Comunicazioni).

5. L'Intermediario Convenzionato predisporrà , di volta in volta, i piani di ammortamento (con rate di preammortamento sia tecnico sia "ordinario") che verranno allegati ai singoli Contratti di Finanziamento , comprensivi anche della quota di Finlombarda

6. Finlombarda non richiede ai Soggetti Beneficiari, per la propria quota di Finanziamento, alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento.

7. I termini e le condizioni del Finanziamento sono definiti caso per caso, a seguito dell'istruttoria di merito creditizio condotta dall'Intermediario Convenzionato e da Finlombarda, ivi compreso l'importo e la durata, che possono differire rispetto a quanto richiesto dal Soggetto Richiedente.

5. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA INERENTE ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

1. **Delibera di co-finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato**

   a) Il Soggetto Richiedente può presentare Domanda a Finlombarda solo dopo aver ottenuto una delibera di co-finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato, pena l'inammissibilità della Domanda.

   b) L'Intermediario Convenzionato assume la propria delibera, prima della formale presentazione da parte del Soggetto Richiedente della Domanda a Finlombarda,

nel rispetto delle proprie più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e delle proprie politiche di credito.

c) La delibera assunta dall'Intermediario Convenzionato è subordinata alla positiva delibera di co-finanziamento da parte di Finlombarda.

d) La delibera dell'Intermediario Convenzionato è inoltre subordinata: a) in caso di finanziamento ipotecario, alla sottoscrizione e, al vincolo a favore dei Finanziatori, di una polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio, caduta fulmine, scoppio o crollo dell'immobile ipotecato; b) in caso di finanziamento assistito da garanzie pubbliche, alla presentazione di idonea polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, così come prevista dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024) e dal successivo Decreto-legge del 31 marzo 2025 n. 39, nonché di eventuali ulteriori coperture assicurative obbligatorie per Legge previste tra i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni statali. La delibera di co-finanziamento dell'Intermediario Convenzionato determina l'importo minimo da assicurare e il tipo di copertura ("a valore proporzionale" o "a primo rischio assoluto"). L'Intermediario Convenzionato può rifiutarsi di accettare le polizze laddove, in forza di elementi oggettivi e documentati, ritenga non adeguata la capacità della compagnia di far fronte agli impegni assunti con l'accensione della polizza. In caso di polizza vincolata a favore dell'Intermediario Convenzionato, sono previsti i seguenti adempimenti: (i) il vincolo a favore dell'Intermediario deve essere acquisito al momento della stipula del Finanziamento; (ii) l'importo minimo assicurabile in caso di polizze a sistema proporzionale è almeno pari al valore di ricostruzione indicato nella stima peritale; (iii) l'importo minimo assicurabile in caso di polizze nella forma a primo rischio è il minore fra l'importo del finanziamento garantito e il 70% del valore di ricostruzione.

2. **Presentazione della Domanda a Finlombarda**

a) La Domanda viene inviata, pena inammissibilità, dal Soggetto Richiedente a Finlombarda a mezzo PEC all'indirizzo **piucredito.agricoltura@pec.finlombarda.it** a partire dal giorno **19 ottobre 2026**.

b) Lo sportello resterà aperto sino all'esaurimento della dotazione o alla chiusura dell'Iniziativa da parte di Finlombarda. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo Internet www.finlombarda.it nella pagina dedicata all'Iniziativa.

c) Nella Domanda il Soggetto Richiedente deve indicare i riferimenti dell'Intermediario Convenzionato dal quale ha ottenuto la delibera di co-finanziamento.

d) Il Soggetto Richiedente deve altresì allegare alla Domanda la documentazione fornita dall'Intermediario Convenzionato dalla quale risulti la concessione del co-finanziamento (quale, a titolo esemplificativo, la comunicazione di avvenuta delibera di concessione del co-finanziamento) e l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato 1 ("Documentazione da allegare alla Domanda") all'Avviso alle Imprese. La documentazione fornita dall'Intermediario Convenzionato dalla quale risulti la concessione del cofinanziamento dovrà riportare le condizioni essenziali del finanziamento quali: importo, durata complessiva, durata preammortamento, spread applicato, condizioni alla stipula e all'erogazione, subordini e garanzie.

e) Sono cause di inammissibilità della Domanda:

i. la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda prevista dall'Avviso alle Imprese, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

ii. la presentazione di una Domanda relativa ad un Soggetto Richiedente che abbia già presentato una Domanda ancora in fase istruttoria da parte di Finlombarda.

3. **Attività istruttoria e delibera di co-finanziamento di Finlombarda**

a) L'istruttoria condotta da Finlombarda prevede una istruttoria di ammissibilità formale e un'istruttoria di merito creditizio.

b) L'istruttoria di Finlombarda si conclude con la delibera di concessione o diniego del co-finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della Domanda, salvo integrazioni istruttorie.

c) Nell'ambito dell'istruttoria Finlombarda effettua l'adeguata verifica del Soggetto Richiedente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

d) L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare:

i. la completezza e la regolarità formale della documentazione allegata alla Domanda (o acquisita ad esito di eventuale integrazione) e la sua conformità rispetto a quanto richiesto;

ii. il rispetto dell'importo minimo e massimo di Finanziamento richiedibile;

iii. la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso alle Imprese;

iv. l'insussistenza delle cause di inammissibilità previste dall'Avviso alle Imprese;

v. la presenza di una delibera positiva di co-finanziamento da parte di un Intermediario Convenzionato.

e) In caso di esito negativo, Finlombarda comunicherà a mezzo PEC al Soggetto Richiedente e all'Intermediario Convenzionato la non ammissibilità della Domanda.

f) Sui Soggetti Richiedenti che supereranno positivamente la fase di istruttoria formale, sarà svolta l'istruttoria di merito creditizio nel rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

g) ad esito della propria istruttoria di merito creditizio, Finlombarda potrà, con riferimento:

i. alla propria quota di co-finanziamento, deliberare di concedere un importo inferiore a quello deliberato dall'Intermediario Convenzionato; in tal caso, qualora l'Intermediario Convenzionato confermasse la propria delibera, l'importo di compartecipazione di Finlombarda resterà inferiore a quello dell'Intermediario Convenzionato;

ii. al quadro cauzionale, disporne l'incremento rispetto a quanto deliberato dall'Intermediario Convenzionato; in tal caso l'Intermediario Convenzionato dovrà richiedere al Soggetto Richiedente l'integrazione delle garanzie, fermo restando che ove il Soggetto Richiedente non integri le garanzie richieste, il Finanziamento non potrà essere concesso.

h) Inoltre, in caso di Finanziamento Ipotecario:

   i. in relazione alla garanzia ipotecaria, in fase di valutazione del merito creditizio, la stima del valore dell'immobile sarà effettuata da un soggetto indipendente avente i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza ed individuato dall'Intermediario Convenzionato per entrambi i Finanziatori. Al Soggetto Beneficiario saranno addebitati i costi di perizia. Eventuali costi per accessi agli atti immobiliari, verifiche di staticità e/o ambientali, due diligence impiantistiche e tutti i costi che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione del valore dell'immobile e dell'acquisizione della garanzia ipotecaria saranno a carico dal Soggetto Beneficiari;

   ii. i costi notarili saranno sostenuti direttamente dal Soggetto Beneficiario.

i) Una volta conclusa l'istruttoria, Finlombarda invia tramite PEC al Soggetto Richiedente/Beneficiario e all'Intermediario Convenzionato la comunicazione di concessione o diniego del co-finanziamento, indicando, in caso di concessione, eventuali modifiche alle condizioni del finanziamento relative all'importo finanziato da Finlombarda e/o alle ulteriori garanzie richieste.

j) Ai sensi del d.lgs. 231/2007 e s.m.i. e del provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 e s.m.i. recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, Finlombarda potrà avvalersi della facoltà di ricorrere all'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica. In tal caso, Finlombarda provvederà a fornire adeguate istruzioni all' Intermediario Convenzionato.

6. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE

1. In caso di delibera positiva da parte di Finlombarda, l'Intermediario Convenzionato si impegna a sottoscrivere entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di Finlombarda, salvo quanto disposto ai commi 3 e 4, secondo periodo del presente articolo il Contratto di Finanziamento (anche perla quota di co-finanziamento di Finlombarda, in forza del mandato conferito di cui all'art. 3) e ad acquisire le garanzie indicate ed esito dell'istruttoria.

2. L'Intermediario Convenzionato sarà tenuto a informare Finlombarda della data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e a richiedere, con almeno 9 (nove) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione, il trasferimento della quota di Finanziamento di spettanza di Finlombarda; in tal caso Finlombarda provvederà a trasferire le predette somme, con valuta pari alla data indicata di erogazione del Finanziamento, sul conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato. L'intermediario Convenzionato si impegna a non effettuare le richieste di erogazione dei fondi che abbiano una data valuta negli ultimi quattro giorni lavorativi di ciascun mese, posticipando l'erogazione del Finanziamento al Soggetto Beneficiario all'inizio del mese solare successivo a partire dal secondo giorno lavorativo. La richiesta dell'Intermediario Convenzionato a Finlombarda dovrà contenere l'indicazione della data prevista per l'erogazione, della data di stipula del Contratto di Finanziamento, dell'importo da erogare, delle coordinate del conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato su cui Finlombarda dovrà accreditare la quota di Finanziamento di propria spettanza.

3. Il trasferimento della quota di Finanziamento di spettanza di Finlombarda avviene previa verifica condotta da Finlombarda dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi di Finlombarda. In caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una

comunicazione al Soggetto Beneficiario e all'Intermediario Convenzionato e il trasferimento delle risorse e la conseguente stipula del Contratto di Finanziamento sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, la delibera di Finlombarda perderà di efficacia e il Contratto di Finanziamento non potrà essere sottoscritto.

4. Il Contratto di Finanziamento può, ad insindacabile giudizio dell'Intermediario Convenzionato, essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative; in tal caso, andrà trasmessa a Finlombarda copia digitale via PEC. Nel caso di acquisizione di garanzie che determinino tempi di acquisizione incompatibili con la tempistica di 30 (trenta) giorni, la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento potrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda.

5. L'Intermediario Convenzionato si impegna a trasmettere a Finlombarda, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, una copia di tale Contratto di Finanziamento e una copia di ciascuna garanzia eventualmente richiesta dall'Intermediario Convenzionato. Fermo restando il termine di 7 (sette) giorni di cui sopra, in ogni caso la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata entro il terzultimo giorno lavorativo del mese solare di stipula del Contratto di Finanziamento. L'Intermediario Convenzionato si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Finlombarda su semplice richiesta della medesima.

6. L'erogazione del Finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

7. Resta inteso che, qualora l'erogazione non avvenisse entro la prevista data di erogazione, e qualora Finlombarda avesse già accreditato la quota di Finanziamento di propria spettanza sul conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato, quest'ultima si obbliga a rimborsare a Finlombarda, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data prevista per l'erogazione poi annullata, l'importo complessivo accreditato da Finlombarda sul conto corrente dell'Intermediario Convenzionato, salvo diverso accordo tra le Parti.

7. IMPEGNI DELL'INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

1. L'Intermediario Convenzionato, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento, si impegna a:

    a) gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento;

    b) esercitare, in forza del mandato di cui all'art. 3 (*Conferimento del mandato*), tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Finanziamento, incluso l'incasso delle rate, nel rispetto del relativo piano di ammortamento e a provvedere al riparto a favore di Finlombarda delle rate *pro quota* con valuta pari a quella del pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni da quest'ultimo;

    c) esercitare, in forza del mandato di cui all'art. 3 (*Conferimento del mandato*), ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la quota di Finlombarda, contestualmente alle iniziative ed alle azioni esercitate per il recupero della propria quota, concordando con Finlombarda l'adesione e/o

la sottoscrizione di eventuali accordi stragiudiziali di saldo e stralcio o di liberazione dei garanti,; in caso di inadempimento al mandato relativamente alle azioni per il recupero dei crediti, l'Intermediario dovrà tenere indenne Finlombarda, versando alla stessa un importo pari ai crediti insoddisfatti, per la quota di spettanza di Finlombarda, come risultante dai libri contabili di quest'ultima;

d) dare informativa a Finlombarda in forza del mandato di cui all'art. 3 (*Conferimento del mandato*) delle azioni di recupero poste in essere, anche fornendo copia della documentazione attestante l'avvio e lo sviluppo di tali azioni (e titolo esemplificativo: lettere di messa in mora, copia delle lettere di escussione delle garanzie e della successiva corrispondenza con il garante, copia di decreti ingiuntivi, iscrizione di ipoteche giudiziali, perizie redatte da CTU e rapporti riepilogativi dell'andamento della procedura di esecuzione, domanda/e di insinuazione in caso di procedura concorsuale e tutti i documenti inviati dagli organi della procedura fino alla chiusura della medesima (tra cui, a titolo di esempio: il progetto di stato passivo, l'atto di esecutività del medesimo con i relativi allegati, i rapporti riepilogativi semestrali e la copia dei piani di riparto sia parziali che finali) ovvero della decisione di interrompere le suddette azioni. allorquando ritenuto antieconomico. I costi (anche legali) per le iniziative per il recupero del credito (anche giudiziali saranno ripartiti *pro quota* con Finlombarda); a tal fine l'Intermediario Convenzionato trasmetterà a Finlombarda specifica evidenza dei costi sostenuti;

e) nel caso di procedura concorsuale del Soggetto Beneficiario, presentare, in forza del mandato di cui all'art. 3 (*Conferimento del mandato*), istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Finlombarda;

f) non cedere il credito derivante dal Contratto di Finanziamento, anche ad nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione; è fatta salva la facoltà di derogare al predetto divieto previa informativa e successivo accordo scritto tra le Parti.

2. Fatte salve le modifiche richieste al fine di garantire l'adeguamento del Contratto di Finanziamento alla normativa allo stesso tempo per tempo applicabile, l'Intermediario Convenzionato si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finlombarda e senza il preventivo consenso scritto di Finlombarda.

3. L'Intermediario Convenzionato si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a informare per iscritto Finlombarda in merito al verificarsi dei seguenti eventi o circostanze in relazione al Soggetto Beneficiario, tempestivamente non appena sia venuto a conoscenza di tale evento o circostanza:

a) azioni, domande, pretese e/o altro contenzioso, procedimenti arbitrali, amministrativi, giudiziali - anche di carattere monitorio o esecutivo - o altri provvedimenti analoghi intentati o minacciati per iscritto da terzi nei confronti del Soggetto Beneficiario;

b) gli accertamenti d'imposta, avvisi di o sanzioni, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione o documenti equivalenti;

c) il Soggetto Beneficiario sia dichiarato o dichiari di essere divenuto insolvente, ovvero dichiari di non essere più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ovvero si siano verificati i presupposti di tali eventi;

d) il Soggetto Beneficiario abbia effettuato una o più cessioni dei propri beni a favore dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1977 e seguenti del codice civile;

e) assoggettamento del Soggetto Beneficiario ad una Procedura Concorsuale;

f) l'avvio di trattative per la conclusione di una composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 57 del CCII, un concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli articoli 84 segg. del CCII, oppure, un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 64-bis CCII;

g) l'avvio da parte del Soggetto Beneficiario di trattative per un concordato preventivo con i propri creditori;

h) la convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione del Soggetto Beneficiario (o la richiesta di messa in liquidazione) o l'approvazione di tale delibera, o comunque il verificarsi di una causa di scioglimento;

i) sopravvenuta ricorrenza di qualsiasi situazione prevista dagli articoli 2446 e 2447 o 2482 *bis* e 2482 *ter*, a seconda del caso, del codice civile con riferimento al Soggetto Beneficiario.

Resta comunque fermo l'obbligo dell'Intermediario Convenzionato di produrre un rendiconto con cadenza semestrale circa gli eventi e circostanze indicati alle lettere da (a) a (i).

4. Nel caso si verifichi un evento di inadempimento ai sensi del Contratto di Finanziamento o una circostanza che comporti un deterioramento significativo e che sia tale da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario ovvero sulla capacità di tale Soggetto Beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del Contratto/i di Finanziamento, l'Intermediario Convenzionato deve informare per iscritto Finlombarda, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Intermediario Convenzionato sia venuto a conoscenza di tale evento/circostanza

5. L'Intermediario Convenzionato è tenuto ad adempiere ad ogni obbligo di pubblicità e trasparenza applicabile ai Finanziamenti, previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

6. L'Intermediario Convenzionato deve produrre a Finlombarda, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente al Soggetto Beneficiario di cui è in possesso con riferimento al Finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

8. RISOLUZIONE

1. Finlombarda può procedere alla risoluzione della presente Convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto da parte dell'Intermediario Convenzionato di una delle disposizioni previste agli articoli 6 (*Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento*

ed erogazione), 7 (*Impegni dell'Intermediario Convenzionato*) commi 1 e 2, 9 *(Rimborso del/i Finanziamento/i*) e 11 (*Garanzie*) della presente Convenzione;

b) mancato rispetto da parte dell'Intermediario Convenzionato dei termini e modalità di pagamento a Finlombarda, previsti al successivo articolo 9 (*Rimborso del/i Finanziamento/i*), di tutti gli importi versati dal Soggetto Beneficiario all'Intermediario Convenzionato a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo.

2. La risoluzione della presente Convenzione, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finlombarda all'Intermediario Convenzionato mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

3. Finlombarda potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, qualora l'Intermediario Convenzionato non adempia agli obblighi dallo stesso assunti ai sensi della Convenzione, qualora, a fronte dell'invio mediante PEC di formale diffida ad adempiere, l'Intermediario Convenzionato non abbia provveduto a sanare la violazione contestata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida.

4. Resta inteso che il verificarsi delle fattispecie previste al presente articolo non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte dell'Intermediario Convenzionato e ai Contratti di Finanziamento già sottoscritti alla data di ricezione della comunicazione di risoluzione, in ordine ai quali la Convenzione conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

9. RIMBORSO DEL/I FINANZIAMENTO/I

1. I pagamenti dovuti dal Soggetto Beneficiario a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovranno essere tutti effettuati con valuta e disponibilità alla data di scadenza del relativo termine stabilito nel Contratto di Finanziamento, al netto e senza alcuna deduzione a titolo di ritenuta, imposta, rivalsa od onere, nei termini stabiliti nel Contratto di Finanziamento, mediante versamento sul conto corrente indicato dall'Intermediario Convenzionato al Soggetto Beneficiario, per il tramite dei canali standardizzati (BIR o bonifici ordinari o SDD), restando a carico del Soggetto Beneficiario eventuali perdite di valuta non imputabili all'Intermediario Convenzionato.

2. Alle rispettive scadenze, l'Intermediario Convenzionato si obbliga a versare a Finlombarda, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso delle rate per consentirle il rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni di vigilanza per le segnalazioni in Centrale Rischi, gli importi pagati dal Soggetto Beneficiario e spettanti pro quota a Finlombarda. Tali importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato da Finlombarda, per il tramite dei canali standardizzati (esempio BIR, bonifici ordinari, conti correnti di corrispondenza) con valuta pari a quella applicata al Soggetto Beneficiario o con valuta compensata, restando a carico dell'Intermediario Convenzionato eventuali perdite di valuta non imputabili a Finlombarda.

3. Contestualmente al versamento degli importi spettanti a Finlombarda ai sensi del precedente comma 2, l'Intermediario Convenzionato deve trasmettere a Finlombarda, una reportistica in formato elettronico, indicante per ciascuna posizione:

a) la ragione sociale del Soggetto Beneficiario, con indicazione di codice fiscale/partita IVA;

b) l'importo versato;

c) il periodo di riferimento;

d) la data regolamento;

e) la presenza o meno di eventuali interessi di mora;

f) la presenza o meno di eventuali moratorie.

4. L'Intermediario Convenzionato prende atto e accetta che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i pagamenti dovuti dal Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, ivi inclusi rimborsi parziali o totali, anche se anticipati rispetto alle relative scadenze, effettuati da parte del Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento

5. Il Soggetto Beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato. L'Intermediario Convenzionato si impegna ad informare Finlombarda circa l'avvenuta richiesta di rimborso anticipato da parte del Soggetto Beneficiario con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza del periodo di interessi o a informare Finlombarda non appena ne venga a conoscenza qualora la richiesta di rimborso anticipato non rispetti il termine minimo di 45 (quarantacinque) giorni di cui sopra.

10. RIDISTRIBUZIONE

1. Nel caso di escussione di una o più garanzie di cui all'articolo 11 (*Garanzie*) che segue e di successivo pagamento dei proventi rinvenienti da tale escussione a favore dell'Intermediario Convenzionato:

   a) l'Intermediario Convenzionato darà a Finlombarda, entro i 5 (cinque) giorni successivi, notizia del pagamento ricevuto;

   b) l'Intermediario Convenzionato dovrà, entro i 10 (dieci) giorni successivi, versare a Finlombarda la quota di spettanza della stessa dell'importo del pagamento ricevuto.

2. Se l'Intermediario Convenzionato che ha ricevuto il predetto pagamento debba successivamente restituire al soggetto che ha effettuato tale pagamento tutto o parte dello stesso, Finlombarda dovrà, prontamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta inoltrata dall'Intermediario Convenzionato, restituire all'Intermediario Convenzionato l'importo, o parte dell'importo, che debba essere restituito.

11. GARANZIE

1. Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato prendono atto e convengono che l'Intermediario Convenzionato, in relazione a ciascun Finanziamento a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di chiedere:

   a) **garanzie reali**, tra cui:

      i. in caso di **Finanziamento Ordinario:** (i) privilegio legale agricolo (*ope legis*) ai sensi dell'art. 44 del TUB, (ii) pegno su beni strumentali;

      ii. in caso di **Finanziamento Ipotecario:** ipoteca di primo grado (o successiva) su immobili di proprietà del Soggetto Beneficiario oppure di terzo datore di ipoteca (ove applicabile);

iii. per entrambe le tipologie di Finanziamento: (i) pegno rotativo non possessorio (ai sensi del DM del 23 luglio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali); (ii) privilegio speciale ai sensi dell'Art. 46 del TUB;

b) **garanzie personali** (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 e ex articolo 112 bis del TUB, purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico Finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia);

c) **garanzie pubbliche tra cui:**

i. garanzie dirette del Fondo di Garanzia (o altre garanzie pubbliche);
ii. garanzie dirette e sussidiarie ISMEA ai sensi dell'art 17 del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 e del DM 24/06/2022 (G.U. 19/10/2022 n.245), laddove ne ricorrano i presupposti. La **garanzia sussidiaria ISMEA** non costituisce aiuto di stato in quanto il costo (commissione di garanzia) viene determinato su un valore di mercato.

Ai fini dell'accesso alla garanzia pubblica, sarà verificato l'adempimento da parte del Soggetto Richiedente dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 1 comma 101 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (polizze catastrofali) secondo le modalità previste dalla normativa.

12. MANLEVA

1. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra rispetto da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dall'inadempimento e/o dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi della presente Convenzione, ovvero da eventuali azioni, pretese e/o richieste di risarcimento promosse da terzi che siano direttamente o indirettamente connesse alle attività da compiersi a cura della Parte inadempiente ai sensi della presente Convenzione.
2. L'Intermediario Convenzionato sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso.

13. RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti Contratti di Finanziamento; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento di obblighi di legge fermo restando che, in tal caso, l'altra Parte ne sarà prontamente informata, nei limiti in cui le norme di legge e/o regolamentari lo consentano. Le Parti dichiarano e si danno atto altresì che le informazioni predette verranno dalle stesse utilizzate solo ed esclusivamente al fine di, e nella misura in cui, sia necessario per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione e/o con i Contratti di Finanziamento.

14. PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del GDPR con riferimento ai dati personali che dovranno

essere trattati dalle Parti al fine di dare esecuzione alla Convenzione.

2. Fermi gli oneri di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto della presente Convenzione, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevate con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy, anche se effettuati dai propri Incaricati Privacy.

15. MODIFICHE

Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

16. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Finlombarda dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo:

   Finlombarda S.p.A.

   Piazza Gae Aulenti 1 Torre B

   20124 Milano

   c.a. dott.sa Paola Peduzzi - dirigente della Direzione Sviluppo e Gestione Prodotti e Servizi

   PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni all'Intermediario Convenzionato dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo, e, con riferimento agli Intermediari Convenzionati indicati nell'allegato 1, ai rispettivi Responsabili della Convenzione ivi indicati:

c.a.	
PEC	

17. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti da tale Convenzione e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico dell'Intermediario Convenzionato, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Finlombarda per le attività oggetto della

presente Convenzione di propria competenza e fermo restando quanto previsto all'articolo 7.1 lettera (d).

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Convenzione in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

18. ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Finlombarda si impegna ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile e ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile a mantenere ferma la sua proposta di Convenzione, volta al reperimento di adesioni all'Iniziativa da parte di (a) soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., (b) soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., c) Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB.

19. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte dell'Intermediario Convenzionato o di Finlombarda, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. Le Parti concordano che il verificarsi delle fattispecie previste al precedente articolo 17.1 non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate e ai Contratti di Finanziamento già stipulati alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, in ordine ai quali la Convenzione conserverà piena efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente 16 (Comunicazioni).

20. LEGGE APPLICABILE

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa.

21. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

22. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001

1. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, hanno adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") nonché un proprio Codice Etico. I Modelli ed i Codici etici sono pubblicati nelle sezioni dedicate dei rispettivi siti istituzionali.
2. Le Parti, con la sottoscrizione della Convenzione, dichiarano di aver preso visione e di conoscere i rispettivi Codici Etici e i Modelli adottati, che si ispirano ad analoghi principi

di liceità delle attività, correttezza e prevenzione dei rischi di commissione di reati e si impegnano, limitatamente alle attività di cui alla presente Convenzione, a prestare le attività previste nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti e a farli rispettare al proprio personale, ciascuno con riferimento al proprio Modello.

3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nei Codici Etici e/o nei Modelli adottati dalle Parti, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per la controparte di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Finlombarda S.p.A. **L'Intermediario Convenzionato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate